

**TAR Molise, Sez. I, 20 dicembre 2023, n. 346: autorizzazione unica – conferenza di servizi**

Il TAR Molise affronta una singolare vicenda relativa alla realizzazione di un impianto eolico, nata nel 2010 e conclusasi con provvedimento di diniego nel 2020: la vicenda, quindi, sconta le significative modifiche normative intervenute in senso semplificatorio nel 2015 (legge Madia) e nel 2017 con l'introduzione del PAUR.

In primo luogo, il TAR precisa che il parere del MIBAC, reso ai fini della VIA nell'ambito della conferenza di servizi ex art. 12 del Dlgs 387/2003 (autorizzazione unica impianti FER, all'epoca dei fatti non già avvinta in un PAUR) è atto endoprocedimentale, che non fa sorgere un onere di immediata impugnazione perché non immediatamente lesivo (il TAR richiama sul punto la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10054/2023, in punto competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).

In secondo luogo, invece, il TAR precisa che il provvedimento di VIA, anche se sub-procedimento nell'ambito dell'autorizzazione unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003, è atto autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo e consistente in un *"palese arresto procedimentale"*.

Ricorda, poi, il Giudice Amministrativo che il parere del MIBAC è e resta un parere frutto di discrezionalità tecnica "pura", dal quale resta estranea *"ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorchè pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione"*: esso entra nell'ambito della conferenza di servizi, dove, sulla scorta della regola delle posizioni prevalenti, viene messo in relazione con tutte le altre posizioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte.

Il TAR insiste, quindi, sulla portata della regola delle posizioni prevalenti nel contesto della ratio semplificatoria della conferenza di servizi: *"la regola delle "posizioni prevalenti" espresse in sede di conferenza si presenta un contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia del loro eventuale dissenso, con la conseguenza che l'applicazione di essa rientra nell'autonomia del potere provvedi mentale - di natura discrezionale – dell'Autorità, purché dotato di adeguata motivazione"*.

Da ultimo, il TAR Molise nega la indefettibilità del contenuto costruttivo del dissenso, per ricordare che *"non è vietato un dissenso assoluto"*: la *"prassi commendevole di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz'altro corretto e lodevole)"* non è una *"evenienza invariabile"* e, soprattutto *"non si giustifica laddove l'amministrazione prospetti l'assoluta impossibilità di eseguire l'opera in quell'area"*, salva l'esigenza di un *"vaglio particolarmente accurato e stringente"* sul punto.

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar\\_cb&nrg=202000157&nomeFile=202300346\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cb&nrg=202000157&nomeFile=202300346_01.html&subDir=Provvedimenti)